

Ordine Avvocati di Gela Posta Certificata



ARC-GL
Anno/N. 2018/3613
Data 16/11/2018 10:51:14
Prot. IN ENTRATA
Class. 08

Da: prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it
Inviato: giovedì 15 novembre 2018 13:13
A: ord.gela@cert.legalmail.it; unep.ca.caltanissetta@giustiziacert.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 15/11/2018.0006409.U
Allegati: Segnatura.xml; scans_temp_20181115130535_766.pdf; scans_temp_20181115130718_4680.pdf

Visto,
 si pubblichi sul sito web del COA
 si invii agli iscritti con mail ordinaria
 si invii agli iscritti con PEC
Gela, li 19.11.18



CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
PRESIDENZA

Via Libertà n. 5, 93100 Caltanissetta
Tel. 0934/71281

e-mail: prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it; prot.ca.caltanissetta@giustizia.it

UOR: Segreteria
FUNZIONE:
MACRO ATTIVITA':
ATTIVITA':

N. 6409 Prot. INF.

Caltanissetta, 15 NOV. 2018

Oggetto: Nota TRENDCOM s.r.l. – Organismo di Mediazione iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 145 – del 4 ottobre 2018
Esenzione fiscale atto di notifica della domanda di mediazione - Quesito

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
ROMA

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio UNEP
SEDE

Ai Sigg.ri Dirigenti degli Uffici UNEP del distretto
LORO SEDI

Al Sig. Presidente C.d.A. della TrendCOM s.r.l.
CALTANISSETTA

e p.c. Ai Sigg.ri Presidenti dei Consigli
dell'Ordine degli Avvocati
CALTANISSETTA - ENNA - GELA

Con la nota menzionata in oggetto, la TRENDCOM s.r.l. chiede atto di indirizzo per l'esenzione fiscale per la notifica delle domande di mediazione, atteso che l'UNEP presso la Corte di Appello di Caltanissetta, con nota anch'essa del 4 ottobre 2018, ha comunicato alla predetta società di ritenere che tale tipologia di notifica non sia esente da mediazione in quanto l'art. 17 co. 2 D.Lgs. n. 28 del 2010 *“non prevede espressamente che l'attività di notificazione richiesta dal mediatore all'Ufficiale Giudiziario per la notifica della comunicazione alle parti della fissazione del primo incontro o di successivi incontri sia esente”*.

Al riguardo si osserva quanto segue:

il parametro normativo di riferimento per la soluzione del quesito relativo al regime fiscale degli atti di notifica della domanda di mediazione è l'art. 17, comma 2, D.LGS n. 28/2010.

Ai sensi dell'art. 17 co. 2 cit.

“Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”.

La norma è attuativa dell'art. 60 co. 3 lett. o) L. 18 giugno 2009 n. 69, di Delega al Governo in materia di mediazione, contenente la direttiva di *“prevedere, a favore delle parti, forme di agevolazione di carattere fiscale”*.

Ciò premesso, va rilevato il tenore onnicomprensivo del comma 2 dell'art. 17 D.Lgs. 28/2010, che impiega locuzioni inequivoche: **“ogni spesa.... di qualsiasi specie..”**.

Merita di essere sottolineato che la precisazione legislativa *“di qualsiasi specie e natura”* è di per sé, dal punto di vista linguistico, un pleonasma, dal momento che l'avverbio “ogni”, riferito a “spesa, tassa o diritto” esprime già la portata onnicomprensiva di cui si è detto.

Tuttavia, proprio perché pleonastica, la locuzione conclusiva del comma ha un evidente valore rafforzativo della volontà legislativa, tendente cioè ad evitare qualsiasi dubbio sull'estensione totale ed assoluta del beneficio dell'esenzione fiscale in materia di mediazione.

L'esenzione fiscale è il principio generale espresso dal legislatore in materia di mediazione, per cui le relative eccezioni dovrebbero essere espressamente e tassativamente previste dallo stesso legislatore, come, ad es., nel caso previsto dal comma 3 dello stesso art. 17 D.Lgs. 28/2010.

Non sembra rilevante il fatto che, con la notifica della domanda, il procedimento di mediazione non sia ancora iniziato, come desumibile dall'art. 8 co. 1 penultimo periodo D. Lgs. 28/2010, ai sensi del quale

Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

In primo luogo, perché ciò contrasterebbe con la *ratio* dell'esenzione fiscale come emergente dal co. 2 dell'art. 17 e dalla summenzionata norma della legge – delega, che consiste nel cercare con ogni mezzo - quindi, appunto, anche agevolando le parti dal punto di vista fiscale - di indurre le parti a trovare un accordo conciliativo, utile alla deflazione delle controversie civili. Sarebbe perciò incongruo prevedere un onere fiscale operativo ancora prima che le parti si incontrino e quindi ancor prima che un accordo conciliativo possa essere anche solo abbozzato. In luogo dell'agevolazione, si avrebbe un onere fiscale immediato ed indipendente da qualsiasi esito dell'incontro fra le parti.

In secondo luogo, per il tenore letterale dell'art. 17 co. 2 D.Lgs. n. 28 del 2010, che manda esenti da oneri fiscali NON gli "atti DEL procedimento di mediazione", ma gli atti "RELATIVI al procedimento di mediazione", quindi tutti gli atti che con il procedimento abbiano necessaria correlazione ed è palese che nessun atto potrebbe avere correlazione maggiore con la mediazione di quello appositamente destinato ad attivarla.

Per esemplificare: dall'inizio del procedimento di mediazione fino all'atto finale di verbalizzazione dell'accordo raggiunto o della dichiarazione di mancato accordo (sia esso corredato o meno della proposta del mediatore), alcuna somma a titolo di onere tributario di cui sopra o amministrativo procedimentale, in senso lato, è posto a carico delle parti, così come per tutti gli altri documenti scambiati tra le parti e l'organismo nella fase preparatoria o prodotti dalle parti o dall'organismo nel corso della procedura medesima a supporto delle sedute di mediazione.

Giova puntualizzare che secondo altra interpretazione la notifica della domanda di mediazione non segna ancora l'inizio del procedimento.

Ai sensi dell'art. 8 D.LGS 28/2010 "all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda".

La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione.

Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari...".

La comunicazione della domanda di mediazione sarebbe atto propedeutico all'eventuale inizio del procedimento con la conseguenza che l'attività di notifica richiesta dal mediatore è assoggettata al pagamento dei diritti, delle indennità di trasferta della tassa erariale e delle eventuali spese postali.

Avuto riguardo alla rilevanza della questione appare opportuno proporre specifico quesito al Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, nei termini seguenti:

“applicabilità o meno all'atto di notifica della domanda di mediazione del regime di esenzione di cui all'art.17 comma 2 D.LGS n. 28/2010”.

Nelle more gli Uffici UNEP non assoggetteranno la notifica delle domande di mediazione ad oneri fiscali, dovendosi, a parere di questa Presidenza, privilegiare l'interpretazione aderente al dato letterale.

Tanto si rassegna rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il Presidente della Corte

Maria Grazia Vagliasindi

